

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

della prof.ssa **Margherita Galante**, nata a Palermo il 31.03.1984, c.f. GLNMGH84C71G273K, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura rilasciata ad uso PCT, da intendersi in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Barrile (c.f. BRRMSM68T16E974Z; indirizzo fax: 0916092533; posta elettronica certificata: avv.massimobarrile@pec.it) e Luciano Romeo (c.f. RMOLCN90M22G273B; indirizzo pec: avv.lucianoromeo@pec.it) presso il cui studio in Palermo, via Principe di Villafranca n. 10, elegge domicilio

- ricorrente -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro-tempore*, c.f. 80185250588; **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, c.f. 80015150271; **U.S.R. Veneto - Ambito Territoriale di Verona**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*; **U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale della Provincia di Palermo**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, c.f. 80012100824; tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ed *ope legis* domiciliati presso il domicilio @pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it, indirizzo censito nel registro "Reginde"

- resistenti -

Oggetto: procedure di mobilità personale docente della scuola statale a.s. 2023/2024.

FATTO

1. L'odierna ricorrente, prof.ssa Margherita Galante, è una docente di ruolo alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a far data dal 1° settembre 2022, nella scuola secondaria di II grado, su posto comune (classe di concorso A046 - Scienze giuridico-economiche), attualmente in servizio presso I.I.S. "E. Bolisani" di Isola della Scala (VR) (cfr. **all. 1**).



2. Aspirando ad un avvicinamento a Palermo, sede di residenza del proprio nucleo familiare (cfr. **all. 2**), la ricorrente ha presentato, in ossequio all'O.M. 36 dell'01.03.2023 (**all. 3**), la domanda di mobilità per la provincia di Palermo (**all. 4 e ss.**), indicando il possesso del **titolo di precedenza** di cui all'art. 13, comma 1, punto VI, del CCNI per la mobilità del personale della scuola del 18.05.2022, il quale così recita: *“In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune vicino. ...”* (cfr. **all. 5**).

3. Ed infatti, il coniuge della prof.ssa Galante, sig. Antonj Vilardo, è un dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio permanente, sin dal 2003, presso la Guardia di Finanza, il quale è stato trasferito d'autorità per esigenze di servizio dalla sede di Catanzaro a Palermo in data 16.05.2009 (cfr. **all. 6**).

4. Inopinatamente, in data 26.04.2023, la prof.ssa Galante riceveva la comunicazione di convalida della domanda di mobilità, nella quale, tuttavia, **non risultava più il titolo di precedenza originariamente indicato, che era stato cancellato d'ufficio dall'A.T. di Verona** (cfr. **all. 7**).

5. A seguito di interlocuzioni telefoniche e per le vie brevi con il predetto Ufficio, la ricorrente ha appreso che la cancellazione d'ufficio del titolo di precedenza indicato in domanda sarebbe dipesa dal fatto che la data del trasferimento d'autorità del coniuge (2009) è precedente alla data del matrimonio (2019).

6. A questo punto, al fine di evidenziare l'erroneità della decisione assunta dall'Ufficio di Verona, la prof.ssa Galante inoltrava in data 26.04.2023, una pec recante *“Ricorso avverso la convalida della domanda di mobilità”* motivando in ordine al fatto che nel CCNI non era previsto che



la data del trasferimento d'autorità dovesse essere precedente al matrimonio e che, in ogni caso, la stessa era già convivente con il futuro coniuge in data antecedente al trasferimento (cfr. **all. 8**).

7. Nondimeno, nessun riscontro perveniva dall'Amministrazione, di talché, l'interessata inoltrava un sollecito in data 28.04.2023 (**all. 9**), senza ottenere alcuna risposta.

8. Ulteriore diffida era inoltrata dall'interessata in data 02.05.2023 (**all. 10**), pure comprensiva di adeguata documentazione comprovante la sussistenza di una stabile convivenza in data antecedente al matrimonio, ivi rappresentandosi che (cfr. **all. 10a e ss.**):

- nel 2005 la ricorrente decideva di raggiungere il futuro coniuge a Catanzaro (precedente sede di servizio) e studiare presso la locale Università (v. *libretto universitario allegato alla pec*);
- nel 2006 entrambi seguivano, in vista del matrimonio, il corso propedeutico al sacramento della cresima, poi avvenuto nel mese di giugno (v. *attestato*);
- nel 2009, a seguito del trasferimento d'autorità, la prof.ssa Galante ritornava a Palermo, ove acquistava, unitamente al futuro coniuge, un immobile da adibire a futura abitazione familiare (v. *compromesso*);
- nel 2019, a coronamento del progetto di vita, i due si univano in matrimonio nel mese di settembre (v. *certificato*);
- nel dicembre 2022, infine, i coniugi diventavano genitori (cfr. **all. 11**).

Nondimeno, anche stavolta l'Amministrazione non riscontrava la nota.

9. In data 24.05.2023, giusta decreto prot. n. 11862 dell'USR Sicilia - A.T. di Palermo (**all. 12 e ss.**), erano resi pubblici gli esiti della procedura di mobilità e la prof.ssa Galante apprendeva, ufficialmente, del mancato trasferimento. In dettaglio, erano stati disposti n. 2 trasferimenti interprovinciali per i docenti ARESU GIUSEPPA, trasferita presso l'Istituto "Don Calogero Di Vicenti" nel Comune di Bisacchino (PA), con punteggio di 166 punti; e CASTRORAO BARBA GIUSTO, trasferito presso l'Istituto di Lercara Friddi (PA), con punteggio di 50 punti.

10. Pertanto, il successivo 29.05.2023, la ricorrente presentava un formale reclamo avverso il predetto esito (registrato al prot. n. 6979), evidenziando, ancora una volta, l'erroneità della decisione



dell'Amministrazione (**all. 13**).

11. In riscontro al superiore atto, in data 30.05.2023, l'Ufficio di Verona confermava il proprio operato, motivando espressamente che la contestata cancellazione del titolo di preferenza per cui è causa avveniva sulla scorta della seguente circostanza: *“lo scrivente ufficio ha ritenuto di non convalidare la precedenza contrattuale di cui al punto 30 della domanda di trasferimento in quanto **non è stata fornita la documentazione dell'ufficio anagrafe del comune di Palermo che, al momento del trasferimento d'autorità del coniuge militare, certifica la stabilità della convivenza”** (cfr. **all. 14**).*

12. Ancora una volta, in data 30.05.2023, la ricorrente inoltrava una nota nella quale esplicitava ulteriormente l'erroneità delle valutazioni compiute dall'Amministrazione in ordine alla richiesta documentale di cui sopra, auspicando il riesame in autotutela della propria posizione (**all. 15**); ma, ancora una volta, l'Amministrazione non riscontrava alcunché.

13. A questo punto, la ricorrente si vede costretta ad adire Codesto Tribunale per vedere tutelate le proprie fondate ragioni, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di

DIRITTO

I. DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA MOBILITÀ NELLA PROVINCIA DI PALERMO: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 266/1999, dell'art. 13, comma 1, punto VI, del CCNI per la mobilità del personale della scuola del 18.05.2022, dell'art. 4, commi 8 e 23, dell'O.M. 36/2023, dell'art. 46 d.P.R. 445/2000, degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dell'art. 8 CEDU, dei principi di buona fede e correttezza - carenza istruttoria - travisamento dei fatti - illogicità e irragionevolezza manifeste.

Come anticipato in narrativa, il presente giudizio origina dalla cancellazione d'ufficio, disposta dall'Ufficio scolastico di Verona, del titolo di precedenza originariamente inserito dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità, dalla quale è dipeso il mancato ottenimento del trasferimento della prof.ssa Galante presso un istituto sito nella provincia di Palermo.

La cancellazione d'ufficio del titolo di precedenza indicato dalla



prof.ssa Galante in sede di domanda di mobilità è palesemente illegittima.

La motivazione della contestata cancellazione, come detto, risiederebbe, secondo quanto affermato dallo stesso Ufficio di Verona con nota del 30.05.2023 (cfr. **all. 14**), nella seguente circostanza: ***“non è stata fornita la documentazione dell’ufficio anagrafe del comune di Palermo che, al momento del trasferimento d’autorità del coniuge militare, certifica la stabilità della convivenza”***.

Trattasi di richiesta assolutamente illegittima e destituita di qualsivoglia fondamento.

Invero, relativamente alla documentazione a supporto del titolo di precedenza di cui si discute, si evidenzia che la citata O.M. 36/2023 (**all. 3**) prevede espressamente, all’art. 4 comma 8, che ***“8. In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 ... il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, ...”***.

Pertanto, all’infuori di tale documentazione, **null’altro era richiesto dalla normativa di settore**. Conseguentemente, una volta che la prof.ssa Galante allegava alla domanda di mobilità quanto espressamente ed esclusivamente richiesto dall’O.M. in atti (**all. 4**), è evidente che l’Amministrazione resistente **non avrebbe potuto procedere ad alcuna “modifica” della domanda presentata.**

A ciò si aggiunga, che il successivo comma 23 dell’art. 4 citato stabiliva altresì che ***“23. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI 2022, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000”***.

Ora, secondo quanto previsto all’art. 46 del citato d.P.R., ***“1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato***



di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; ...”.

La suddetta normativa impediva pertanto all’Ufficio di “appiattirsi” sulla mancanza di “*documentazione dell’ufficio anagrafe del comune di Palermo*”, dovendosi al contrario ritenere comprovata la convivenza dalla autodichiarazione prodotta dalla ricorrente.

E non basta.

V’è da dire che il titolo di precedenza contrattuale trova la propria ragion d’essere nella previsione di cui all’art. 17 della legge n. 266/1999, che così recita: “**1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza ... trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina**”.

La *ratio* dell’istituto è, evidentemente, quella di rendere effettivo **il diritto all’unità familiare**, che trova tutela a livello costituzionale (art. 29 Cost.¹) e che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto essere espressione di un diritto fondamentale della persona umana (nella specie peraltro correlato anche ad esigenze di tutela della prole; cfr. **all. 11**).

Secondo la Consulta, “*La finalità dell’istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito, previsto dalla disposizione impugnata, è di tener conto contemporaneamente di due diverse esigenze: da un lato, quella del buon andamento (art. 97 Cost.) dell’amministrazione militare, la quale richiede un regime di più accentuata mobilità del rispettivo personale, per cui è previsto un «trasferimento d’autorità»; dall’altro lato, l’esigenza di tutela dell’unità familiare (art. 29, secondo comma, Cost.), che, in mancanza di tale istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe compromessa, proprio a causa del particolare regime di mobilità che ne connota lo status. Il ricongiungimento è, dunque, diretto a*

¹ Che così recita: “I. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. II. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge **a garanzia dell’unità familiare**”.



rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995). Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell'ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore” (così sent. n. 183/2008).

Quindi, come pure sovente sancito dalla giurisprudenza amministrativa, la norma si riferisce ad **un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento familiare** (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30/01/2020, n. 781; sez. III, sentenza 04/07/2011 n. 3992; sez. VI, sentenza 23/11/2004, n. 7686).

A ciò si aggiunga, per completezza, che costituisce affermazione ormai assolutamente pacifica che l’art. 2 della Costituzione e l’art. 8 della CEDU² tutelano il diritto alla vita familiare non limitatamente alle relazioni basate sul matrimonio, riferendosi *“anche alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità”* (cfr. *ex multis* Corte costituzionale, sentenza 18 novembre 1986, n. 237; sentenza 15 aprile 2010, n. 138).

Si tratta di consolidato orientamento sovranazionale, già tracciato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in numerose sentenze, secondo cui: *“la nozione di «famiglia» prevista dall’articolo 8 non si limita alle sole relazioni fondate sul matrimonio, ma può comprendere altri legami «famigliari» de facto, quando le parti convivono al di fuori di qualsiasi*

² Che così rispettivamente recitano:

- art. 2 Costituzione: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;*
- art. 8 CEDU: *“I. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. II. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.*



legame coniugale (v., tra le altre, *Johnston e altri c. Irlanda*, sentenza del 18 dicembre 1986, serie A n. 112, p. 25, § 55; *Keegan c. Irlanda*, sentenza del 26 maggio 1994, serie A n. 290, p. 17, § 44; *Kroon e altri c. Paesi Bassi*, sentenza del 27 ottobre 1994, serie A n. 297-C, pp. 55 e segg., § 30, e X, Y e Z c. Regno Unito, sentenza del 22 aprile 1997, *Recueil des arrêts et décisions 1997-II*, p. 629, § 36)” (v. sentenza del 27 aprile 2010 nella causa Moretti e Benedetti c. Italia, ricorso n. 16318/07).

In altri termini, la nozione di famiglia, ricomprende, oltre al “classico” nucleo fondato sul matrimonio, anche i nuclei formati dalle unioni di fatto e, pertanto, **la previsione dell’art. 17 citato - sebbene letteralmente riferita al “coniuge” - va indubbiamente intesa, in un’ottica costituzionalmente orientata, anche al convivente di fatto.**

A sua volta, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che **l’unico requisito previsto dalla norma è la “convivenza dei coniugi”**, la quale “*non deve essere intesa in senso statico e formalistico, dovendosi riferire piuttosto alla continuità sostanziale del progetto e della vita familiare comuni, non rilevando affatto la diversità delle sedi di servizio dei coniugi*” (Corte di Appello di Milano, sez. lav., 21 ottobre 2019, n. 1558).

La giurisprudenza di legittimità ha enfatizzato la dedotta condizione di comunanza e di vicinanza affettiva costituita dalla “convivenza” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214; Cass. civ. Sez. I, 8 agosto 2003, n. 11975) affermando che, per potersi parlare di convivenza di fatto *more uxorio* è necessaria la presenza di una situazione interpersonale di natura affettiva con carattere di tendenziale stabilità, con un minimo di durata temporale e che si espliciti “in una comunanza di vita” e di interessi. Così ad esempio:

- Cassazione civile, Sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214: “*Per potersi parlare di **convivenza** di fatto more uxorio è necessaria la presenza di una situazione interpersonale di natura affettiva con carattere di tendenziale stabilità e con un minimo di durata temporale e che si espliciti in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale*”;
- Cassazione civile, sez. III, 21 marzo 2013, n. 7128: “*Integra di per sé*



*un danno risarcibile ex art. 2059 cod. civ. - giacché lede un interesse della persona costituzionalmente rilevante, ai sensi dell'art. 2 Cost. - il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, **da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da durata e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione***”:

- Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2023, n. 9817:
“*La **convivenza di fatto** instaurata con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppure in mancanza di coabitazione può essere valorizzata quale fatto idoneo a concorrere con altri alla formazione del convincimento del giudice nel senso di non riconoscere l'assegno divorzile, in mancanza di prova della sussistenza in concreto dei presupposti giustificativi della componente compensativa dello stesso*”.

Trattasi di definizione “pretoria” che ha trovato codificazione normativa. Si pensi alla legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), il cui art. 1 comma 36 così recita: “... si intendono per «**conviventi di fatto**» due persone maggiorenni **unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale**, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”.

Da quanto sopra, emerge chiaramente che l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione è quindi quello di avere **sovrapposto e confuso le distinte le nozioni di “convivenza” e di “coabitazione”**.

Quest'ultima si ricava, ad esempio, dall'art. 4 del d.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente; cfr. **all. 16**), secondo cui: “1. **Agli effetti anagrafici per famiglia** si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, **coabitanti** ed aventi dimora abituale nello stesso comune”; mentre il successivo art. 5 (“Convivenza anagrafica”) prevede che: “1. **Agli effetti anagrafici per convivenza** s'intende un insieme di persone **normalmente coabitanti** per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune”.

La non coincidenza delle nozioni di cui sopra è stata anche affermata dalla **Suprema Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 9178/2018)**, nel



senso che: “è anche necessario prendere atto del mutato assetto della società, collegato alle conseguenze di una prolungata crisi economica ma non originato soltanto da queste, dal quale emerge che **ai fini della configurabilità di una convivenza di fatto, il fattore coabitazione è destinato ad assumere ormai un rilievo recessivo rispetto al passato.** (...) Esso deve essere inteso come **semplice indizio o elemento presuntivo** della esistenza di una convivenza di fatto, **da considerare unitariamente agli altri elementi allegati e provati e non come elemento essenziale di essa**, la cui eventuale mancanza, di per sé, possa legittimamente portare ad escludere l’esistenza di una convivenza”.

La Suprema Corte ha quindi enunciato i seguenti principi: “- **si ha convivenza more uxorio**, rilevante anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell'altro, **qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale**; - **ai fini dell'accertamento della configurabilità della convivenza more uxorio**, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (quali, a titolo meramente esemplificativo, **un progetto di vita comune, l'esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione**), **i quali devono essere valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri**”.

Quindi due soggetti conviventi possono anche non essere coabitanti: elemento questo che rileva, in via meramente presuntiva, ai soli fini anagrafici. Se ne deduce che, ai fini probatori, la convivenza di fatto non risulta esclusivamente dalle certificazioni anagrafiche (dichiarazione di residenza), **ma va apprezzata in concreto sulla base anche di altre circostanze**.

Venendo al caso di specie, è indubbio che il rapporto tra la ricorrente ed il sig. Vilardo fosse configurabile in termini di “convivenza”, a prescindere dalle certificazioni anagrafiche comunali.

Sotto tale aspetto, più volte la prof.ssa Galante rappresentava



all'Amministrazione (cfr. **all.ti 8, 9, 10 e 15**) che la “convivenza” con il sig. Vilardo fosse sorta prima del trasferimento d'autorità da Catanzaro a Palermo (anno 2009; cfr. **all. 6**), come comprovato dalle seguenti circostanze (cfr. **all. 10a e ss.**):

- nel 2002 la ricorrente iniziava il fidanzamento con il sig. Vilardo, il quale all'epoca lavorava in Calabria;
- nel 2005 la ricorrente decideva di raggiungere il futuro coniuge a Catanzaro (precedente sede di servizio) e studiare presso la locale Università (v. *libretto universitario*);
- nel 2006 entrambi seguivano, in vista del matrimonio, il corso propedeutico al sacramento della cresima, poi avvenuto nel mese di giugno (v. *attestato*);
- nel 2009, a seguito del trasferimento d'autorità, la prof.ssa Galante ritornava in Palermo, ove acquistava, unitamente al futuro coniuge, un immobile da adibire a futura abitazione (v. *compromesso*);
- nel 2016, entrambi acquistano un altro immobile dove, dopo circa due anni, spostano le rispettive residenze anagrafiche (cfr. **all. 17**);
- nel 2019, a coronamento del progetto di vita, i due si univano in matrimonio nel mese di settembre (v. *certificato*);
- nel dicembre 2022, infine, i coniugi diventavano genitori (cfr. **all. 11**).

Per quanto sopra, non v'è chi non veda come il prescritto requisito della “convivenza” - per come pacificamente interpretato dalla giurisprudenza - fosse pienamente integrato nel caso di specie, in cui la coppia ha inequivocabilmente dimostrato *per tabulas* uno stabile e prolungato rapporto affettivo (dal 2005 ad oggi sono circa 18 anni!).

Non vi erano pertanto ragioni perché l'Ufficio di Verona potesse disconoscere e, quindi, cancellare il titolo di precedenza indicato dalla ricorrente ai fini della mobilità.

Nella specie, dunque, è evidente la ricorrenza dei presupposti previsti dalla normativa per il riconoscimento del titolo di precedenza originariamente indicato dalla prof.ssa Galante ed illegittimamente disconosciuto e cancellato dall'Ufficio scolastico veronese.

Ciò posto, è altrettanto evidente che il riconoscimento del contestato



titolo di precedenza avrebbe certamente comportato il diritto della ricorrente alla mobilità nella provincia di Palermo.

Infatti, con il riconoscimento della predetta precedenza, in uno con il punteggio ottenuto per i titoli ed i servizi posseduti, pari a 56 punti (cfr. **all. 4**), la ricorrente avrebbe certamente “scalzato” il sig. CASTRORAO BARBA GIUSTO, vincitore della mobilità interprovinciale e trasferito presso l’Istituto di Lercara Friddi (PA), con punteggio inferiore di 50 punti (cfr. **all. 12a**).

E non basta.

Infatti, la disposizione di legge che viene in rilievo in questa sede, il citato art. 17 della legge 166/99, accorda alla ricorrente il diritto al trasferimento presso una sede “palermitana”, **se del caso anche in soprannumero**.

A ben vedere, infatti, l’art. 17 si esprime nel senso che l’interessato *“ha diritto ... ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza ... nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina”*.

Trattasi, di tutta evidenza, di **diritto assoluto** al trasferimento.

Se, infatti, la norma tende a salvaguardare la tutela effettiva dell’unità familiare, da ritenersi quale vero e proprio diritto fondamentale della persona umana (Corte cost. 183/2008 citata), non può opporsi la ricorrenza dei principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., in quanto *“Il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce **espressione di un diritto fondamentale della persona umana**”*.

Detto altrimenti, nel bilanciamento tra opposti principi costituzionali (da un lato, artt. 2 e 29; dall’altro lato, art. 97 Cost.), sono le esigenze dell’Amministrazione ad essere recessive.

L’assolutezza del diritto di che trattasi si apprezza, altresì, mettendo la stessa norma in comparazione con l’altrettanto nota disposizione di cui all’art. 33, commi 5 e 6, della legge n. 104/1992, secondo cui: *“5. Il lavoratore di cui al comma 3, **ha diritto a scegliere, ove possibile**, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata*



*maggiormente in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, **ha diritto a scegliere, ove possibile**, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.*

Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, l’art. 33 riconosce un diritto di scelta “subordinato”, in quanto l’inciso “*ove possibile*” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - e segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002, Cass. Sez. Unit., 7.03.2008, n. 7945); sicché si è affermato - in difetto della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato - il diritto alla scelta recede a fronte delle esigenze organizzative datoriali.

“Condizioni”, queste, che non sono affatto previste dall’art. 17 legge 266/99, che, al contrario, non limita in alcun modo il diritto del coniuge al trasferimento.

Ne consegue che, pure l’assenza di posti disponibili (ma, come visto, non è questo il caso di specie) non costituirebbe motivo ostativo al trasferimento della ricorrente presso l’ambito territoriale di Palermo, ben potendo la prof.ssa Galante essere assegnata in soprannumero per gli anzidetti motivi.

Tutto quanto sopra argomentato e dedotto, tanto in fatto quanto in diritto; si conclude perché,

**VOGLIA IL TRIBUNALE DI VERONA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

Reiectis adversis:

- fissata l’udienza di comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso;
- dire e dichiarare ammissibili proponibili e procedibili le domande tutte avanzate con il presente ricorso e nel merito accoglierlo con qualsivoglia statuizione perché fondato in fatto e in diritto, assistito dai relativi presupposti e da prove idonee;



- ritenere e dichiarare che la sig.ra Margherita Galante, docente di scuola seconda di II grado su posto comune, in esito alla mobilità 2023/2024, ha diritto al trasferimento, se del caso anche in soprannumero, con diritto di precedenza di cui all'art. 13 co. 1 lett. VII) del relativo CCNI, presso una delle scuole indicate, secondo l'ordine di preferenza di cui all'istanza originariamente presentata in via amministrativa, e nel rispetto del criterio di prossimità alla sede di servizio del coniuge militare nel comune di Palermo;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di assegnare e/o trasferire la ricorrente, se del caso anche in soprannumero, su posto comune della scuola seconda di II grado presso una delle sedi indicate nella domanda di mobilità, nel rispetto dell'ordine di preferenza ivi indicato;
- con ogni conseguenziale statuizione per spese, diritti ed onorari del giudizio.

In via istruttoria

Ove occorresse, si chiede ammettersi **prova per testi** sulle seguenti circostanze da intendersi quali capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero è che”:

- 1) *nel 2002, la ricorrente iniziava il fidanzamento con il sig. Vilardo, il quale all'epoca lavorava in Calabria?*
- 2) *nel 2005 la ricorrente, residente in Palermo, decideva di raggiungere il sig. Vilardo a Catanzaro, dove all'epoca quest'ultimo prestava servizio, decidendo di intraprendere gli studi presso la locale Università, come comprovato dal libretto universitario che qui mi viene esibito (esibire al teste all. 10a)?*
- 3) *nel 2006 la ricorrente ed il sig. Vilardo, in vista del futuro matrimonio, seguivano il corso propedeutico al sacramento della cresima, poi avvenuto nel mese di giugno dello stesso anno, come da documento che qui mi viene esibito (esibire al teste all. 10b)?*
- 4) *nel 2009, a seguito del trasferimento d'autorità del sig. Vilardo in Palermo, la ricorrente ritornava pure in Palermo, ed entrambi acquistavano un immobile da adibire a comune abitazione, come da*



atto di compravendita che qui mi viene esibito (esibire al teste all. 10c)?

5) *nel 2016, la ricorrente ed il sig. Vilardo acquistavano un altro immobile dove, dopo circa due anni, spostano le rispettive residenze anagrafiche, come da atto che qui mi viene esibito (esibire al teste all. 17)?*

6) *nel 2019, la ricorrente ed il sig. Vilardo convolavano a nozze nel mese di settembre, come da certificato che qui mi viene esibito (esibire al teste all. 10d)?*

7) *nel dicembre 2022, la ricorrente ed il sig. Vilardo sono divenuti genitori, come da certificato che qui mi viene esibito (esibire al teste all. 11)?*

Si indicano a testi i sigg.ri:

- 1) Vilardo Antonj, nato a Palermo il 15.10.1980;
- 2) Randazzo Patrizia, nata a Palermo il 21.04.1959;
- 3) Vilardo Bruno nato a Palermo il 12.06.1945.

Si chiede sin d'ora di essere ammessi a **prova contraria sui capitoli della prova testimoniale avversaria** con i medesimi testi sopra indicati.

Nell'ipotesi di contestazione e/o disconoscimento della produzione di parte, si chiede al G.L. di volere disporre **l'esibizione e/o la produzione in giudizio** degli originali degli atti e documenti allegati provenienti dalle Amministrazioni resistenti.

Si producono - oltre al presente ricorso, alla procura alle liti rilasciata ad uso PCT ed alla quietanza di pagamento del CU telematico - i seguenti atti e documenti:

1. contratto individuale di lavoro;
2. certificato di residenza;
3. O.M. 36/2023;
4. domanda di mobilità originaria;
- 4a. autocertificazione trasferimento;
- 4b. dichiarazione convivenza;
5. CCNI mobilità 2022-2025;
6. trasferimento d'autorità;
7. domanda di mobilità convalidata;



8. diffida del 26.04.2023;
9. diffida del 28.04.2023;
10. diffida del 02.05.2023;
- 10a. certificazione universitaria;
- 10b. certificazione cresima;
- 10c. atto di compravendita;
- 10d. certificato di matrimonio;
11. attestato di nascita;
12. decreto esiti mobilità su Palermo;
- 12a. bollettino scuola secondaria di II grado;
13. reclamo del 29.05.2023;
14. riscontro reclamo;
15. diffida del 30.05.2023;
16. stralcio d.P.R. 226/1989;
17. atto di compravendita 2016.

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 bis del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per il presente ricorso in materia di pubblico impiego ha valore indeterminabile. Il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 259,00.

Palermo, 18 luglio 2023

Avv. Massimo Barrile

Avv. Luciano Romeo

